

Piccolo spaccio, alla Consulta il no alla messa alla prova

Tribunale di Padova

L'innalzamento del tetto di pena preclude l'accesso al beneficio

Va all'esame della Corte costituzionale il no alla sospensione del processo per messa alla prova per i piccoli spacciatori. Il Tribunale di Padova ha sollevato questione di legittimità costituzionale in ordine alla preclusione della sospensione del procedimento con messa alla prova per i delitti previsti dall'articolo 73, comma 5, del Dpr n. 309 del 1990 sulla produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel mirino dei giudici del rinvio è finita la modifica del quinto comma dell'articolo 73 del decreto, messa in atto con il Dl 123/2023 (convertito dalla legge 13 novembre n. 159/2023). Un intervento con il quale è stato innalzato il limite massimo di pena previsto per lo spaccio anche di lieve entità, portando la pena da quattro anni di reclusione a cinque anni. È così impedito all'imputato di accedere all'istituto della messa alla prova. E questo perché l'articolo 168-bis del codice penale apre al "beneficio" solo per i soli reati punti con «pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria».

—P.Mac.